

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 52 c.p.a.

Il presente atto è redatto in esecuzione della ordinanza cautelare n. 01166 dell'11/12/2018 TAR Sicilia – Palermo – Sezione Prima.

Esso contiene un **sunto del ricorso** proposto da **Baglio Donna Franca Società Agricola di Galfano Paola Letizia & C. s.a.s**

CONTRO

- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

E NEI CONFRONTI

- dell'azienda agricola **CICCO ALESSIO GAETANO**;
- della **SAN DEMETRIO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA**;
- della **Soc. Consortile La Mediterranea**;

nonché di **tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria finale della selezione in posizione utile o non utile successiva a quella della ricorrente**, per i quali è stata avanzata richiesta di notifica del ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e che sono nominativamente individuati nell'elenco allegato.

* * *

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

il D.D.G. n. 1910/2018 del 10.08.2018 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili relative al “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Sottomisura 4.1 – Sostegno a Investimento nelle Aziende Agricole BANDO 2016” e del relativo allegato 2 al predetto DDG contenente l’“Elenco definitivo delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile”, con il quale la domanda di sostegno della società ricorrente (contraddistinta con il numero 54250311872) è stata ritenuta non ammissibile (posizione 1078);

- ove e per quanto occorra, il D.D.G. n° 1501/2018, del medesimo Assessorato che è stato sostituito dal DDG 1910/2018 e che pure aveva approvato gli elenchi delle domande di sostegno ammissibili e non ammissibili relative al predetto PSR ritenendo non ammissibile la domanda della società ricorrente (allegato 2 – posizione 1081) per identiche illegittime ragioni;
- ove e per quanto occorra, il bando pubblico PRS Sicilia 2014/2020 sottomisura 4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole” e delle relative disposizioni attuative specifiche, nella parte in cui non prevedono la possibilità della richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione e/o della regolarizzazione della documentazione prodotta per l’ammissione alle misure di sostegno;
- ogni altro atto o provvedimento, in atto non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso.

* * *

I fatti dedotti in ricorso sono i seguenti.

1. La società ricorrente, già denominata Baglio dei Florio di Galfano Paola Letizia & C. Sas, opera nel comparto della produzione agricola da circa venti anni, periodo nel corso del quale ha costantemente ammodernato ed implementato le proprie attività, tanto da ottenere la certificazione di operatore del biologico ed avviare, nel 2014, l’attività di agriturismo.
2. Con domanda del 10.04.2017 (alla quale è stato attribuito il numero 54250311872) essa chiedeva il sostegno economico per l’ammodernamento del proprio complesso aziendale sito in Marsala, secondo le previsioni del PSR 2014-2020 – Sottomisura 4.1 - Sostegno a Investimenti nelle Aziende Agricole - e del relativo bando pubblicato in data 14.12.2016.
3. La domanda della ricorrente concerneva investimenti immateriali e materiali, tra i quali figuravano la realizzazione di un magazzino agricolo ai sensi dell’art. 22 della L.R. 71/1978 e di un impianto fotovoltaico da 81,90 kWp ai fini dell’autoconsumo.

Nel complesso, gli investimenti ammontavano ad € 807.489,42 oltre IVA ed il sostegno economico chiesto era pari al 50% degli stessi per un totale di € 403.744,73.

Sulla base dei criteri di valutazione indicati dal bando, la ricorrente attribuiva alla propria domanda di sostegno economico 85 punti.

Alla stessa allegava, tra gli altri documenti, due contratti di affitto, il primo stipulato in data 05.03.2014 e registrato in Marsala lo stesso giorno ed il secondo stipulato in data 02.05.2014 e registrato in Marsala il 09.05.2014, relativi ad alcuni terreni appartenenti ai soci e inclusi in forza di tali titoli nel compendio aziendale di proprietà della società interessato al programma di investimento, nonché l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Marsala in data 07.04.2017, ai sensi dell'art.7 del DPR 160/2010.

4. Con DDS n° 3507 del 16.11.2017, l'Assessorato convenuto approvava la graduatoria provvisoria delle domande di ammissione al sostegno economico nella quale l'istanza della società ricorrente figurava tra quelle ammissibili (allegato A posizione 764).

5. Ai fini della dimostrazione della cantierabilità del progetto di investimento entro il termine di 90 giorni stabilito dal punto 16.3.1 delle disposizioni attuative del bando relativo alla Sottomisura 4.1, la società ricorrente, posto che il SUAP del Comune di Marsala non aveva ancora rilasciato il Provvedimento Unico richiesto con istanza del 07.04.2017, inoltrava all'Assessorato convenuto la comunicazione inviata al Comune di Marsala a mezzo posta elettronica certificata ed assunta al protocollo 25466 del 06.03.2018, con la quale, a mezzo di perizia giurata del progettista, dava atto dell'intervenuto silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del DPR 380/2001, per gli interventi edilizi indicati nell'istanza inoltrata al SUAP.

Il progetto edilizio in questione, infatti, era già munito delle autorizzazioni delle altre amministrazioni competenti (Ufficio del Genio Civile di Trapani, Soprintendenza BB.CC.AA.), come pure attestato dal Comune di Marsala con certificazione del 06.06.2018.

La società, inoltre, trasmetteva all'Assessorato regionale anche la comunicazione di inizio lavori inoltrata al Comune di Marsala, a mezzo posta elettronica certificata ed assunta al protocollo 28011 del 12.03.2018.

In data 14.03.2018, infatti, i lavori venivano regolarmente avviati ed il Comune di Marsala non adottava alcuna determinazione oppositiva al loro svolgimento, riconoscendo in tal modo la loro legittimità per effetto dell'intervenuto silenzio-assenso ex art. 20, comma 8, DPR 380/2001.

Il provvedimento unico era poi rilasciato formalmente dal SUAP in data 04.04.2018 (n° 2926).

6. Con D.D.G. n° 1501/2018 l'Assessorato regionale approvava la graduatoria definitiva, ove la domanda della ricorrente era inserita nell'allegato 2 del decreto contenente "Elenco definitivo delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile" per le seguenti ragioni: *1) i contratti di affitto non coprono il prescritto periodo di anni 10 dalla data di presentazione della domanda; 2) il permesso a costruire, rilasciato dal Comune di Marsala in data 04/04/2018 con il provvedimento unico n. 2926 è pervenuto il 05/04/2018 con prot. 0007333 oltre il termine di 90 giorni previsto dalle disposizioni attuative al punto 16.3.6* (l'ultimo numero indicato – 6 – è errato essendo corretto il numero 1, ovvero, a tutto voler concedere, il numero 7 del medesimo punto 16.3).

Tali determinazioni erano confermate dal DDG n. 1910 del 10/08/2018.

Dal medesimo elenco risulta pure che alla domanda di sostegno della ricorrente sono stati assegnati 79 punti (rispetto agli 85 indicati nella auto-valutazione operata in domanda), con la conseguenza che se la stessa non fosse stata erroneamente ritenuta inammissibile si sarebbe collocata nella posizione n° 15 dell'elenco delle domande ammissibili con diritto all'erogazione del sostegno economico di euro 403.744,73.

Contro i provvedimenti dell'amministrazione sono state formulate nel ricorso le censure di seguito riportate.

1. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – MANIFESTA ILLOGICITA’ – CARENZA DI ISTRUTTORIA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 16.3.5 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE (PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 4.1).

Secondo il punto 16.3.5 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1, diramate dall’Assessorato unitamente al bando cui la società ricorrente ha partecipato, i richiedenti il sostegno economico avrebbero dovuto presentare entro novanta giorni dalla graduatoria provvisoria *copia dei contratti di affitto e/o comodato registrati nei modi di legge; sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l’azienda la data di scadenza degli stessi contratti deve essere di almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel contratto di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all’art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato la cui data di scadenza non copre il periodo dei 10 anni e i contratti resi in forma verbale o unilaterale. Nel caso di contratti già stipulati, gli stessi dovranno essere prorogati e/o modificati al fine del rispetto dei predetti requisiti e dovrà essere conseguentemente adeguato il relativo fascicolo aziendale.*

Nel caso di specie, alla domanda di sostegno economico per la sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014-2010, la società ricorrente ha allegato i contratti di affitto di fondi rustici stipulati in data 05.03.2014 e in data 02.05.2014, debitamente registrati.

Con tali contratti i coniugi Ansaldi Giacomo e Galfano Paola Letizia hanno concesso in affitto alla “Baglio dei Florio di Galfano Paola Letizia & C. s.a.s” (precedente denominazione della società ricorrente), in persona della socia accomandataria Galfano Paola Letizia (pure socia accomandataria della società ricorrente) alcuni fondi rustici di loro proprietà per il periodo di nove anni con clausola espressa di *tacito rinnovo alla scadenza per altrettanto periodo.*

I contratti di affitto in parola, inoltre, contengono una specifica clausola con la quale i concedenti hanno autorizzato la affittuaria a presentare “ .. ***distintamente ed autonomamente*** ..” per i terreni concessi in affitto richieste dirette a conseguire agevolazioni finanziarie previste dalle normative di settore, **anche con specifico riferimento al PSR 2014/2010**, per opere connesse al migliore sfruttamento dei terreni, degli impianti e delle macchine e per l’esercizio di attività agrituristica

I contratti contengono poi la seguente clausola: “*I concedenti si impegnano irrevocabilmente a garantire alla società affittuaria la disponibilità dei fondi per un periodo di tempo almeno equivalente a quello richiesto dall’intervento pubblico e quindi a non risolvere il presente contratto per nessuna ragione qualora la società abbia assunto impegni o obblighi derivanti da Regolamenti o Leggi, siano essi Comunitari, Statali o Regionali che possano far incorrere in sanzioni o decadenze da benefici*

Risulta evidente, dunque, l’obbligo dei proprietari dei fondi, peraltro unici soci della società ricorrente, di mantenere la disponibilità dei terreni in capo a quest’ultima nel rispetto dei termini eventualmente stabiliti per i benefici economici cui la stessa abbia avuto accesso nella vigenza del rapporto contrattuale.

Tale essendo la reale ed effettiva volontà esplicitata dalle parti nel contratto di affitto presentato all’amministrazione, la società ricorrente non aveva necessità di procedere alla proroga o modifica dei contratti, essendo questi perfettamente validi ed efficaci per il periodo di impegno conseguente alla presentazione della domanda di sostegno economico per il PSR Sicilia 2014/2020 sottomisura 4.1. in considerazione, appunto, della specifica clausola contrattuale avente il fine precipuo di garantire la disponibilità dei fondi in capo alla società al fine di non incorrere in eventuali decadenze e/o sanzioni da benefici pubblici.

Rileva del resto, come già evidenziato, la circostanza che i proprietari dei fondi concessi in affitto sono gli unici soci della ricorrente, sicchè tra le parti dei contratti nei quali è stata inserita la clausola in parola sussiste un evidente comunanza di interessi.

Di tale specifica clausola appositamente inserita nei contratti di affitto, tuttavia, l'Assessorato regionale non ha tenuto minimamente conto ed ha deciso di ritenere inammissibile la domanda della ricorrente basandosi su un dato – l'asserita scadenza del contratto di affitto prima di dieci anni dalla data di presentazione della domanda della ricorrente – del tutto insussistente ed errato.

Una istruttoria della domanda di accesso al sostegno finanziario messo a bando puntuale e approfondita, condotta attraverso la verifica del contenuto integrale dei contratti in discussione, avrebbe consentito all'amministrazione di appurare la piena validità e vigenza degli stessi sulla base della clausole contrattuali sopra riportate.

Solo per completezza si rileva che negli stessi contratti è pure previsto *il subentro della pratica ai sensi del PSR Sicilia 2007/2013 mis. 214/1b, intestata a Paola Letizia Galfano e presentata all'IPA di Trapani nell'anno 2013*, ma al solo ed evidente fine di trasferire in capo alla società i benefici di cui al PSR 2007/2013 che erano già stati domandati per i fondi concessi in affitto.

Sussistono, dunque, i vizi di legittimità indicati in intestazione di censura.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 6, comma 1, lett. b) LEGGE n° 241/1990 e della L.r. n° 10/1991 – Art. 97 Cost. ECCESSO DI POTERE PER SLEALTA' PROCEDIMENTALE E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Fermo rimanendo quanto dedotto nel precedente motivo di censura, occorre altresì rilevare che se l'amministrazione nutriva dubbi sulla effettiva validità ed efficacia dei contratti di affitto di fondi rustici prodotti dalla società ricorrente per il periodo di dieci anni dalla presentazione della domanda di sostegno economico, alla luce delle specifiche clausole contrattuali sopra testualmente riportate, non avrebbe comunque potuto adottare *ex abrupto* la decisione di inammissibilità della domanda.

In applicazione delle disposizioni di legge e dei principi richiamati in intestazione di censura, infatti, l'Assessorato avrebbe dovuto richiedere chiarimenti e/o integrazioni

alla società ricorrente che in tal modo avrebbe potuto agevolmente evidenziare la piena validità del contratto sulla base delle predette clausole.

Come ritenuto da costante giurisprudenza, infatti, tali principi devono guidare l'agire della pubblica amministrazione nei confronti del privato (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 29.05.2015 n°442).

Più significativamente, *sussiste un vero e proprio obbligo per la P.A. di invitare alla regolarizzazione di documentazione eventualmente incompleta coloro che hanno chiesto di partecipare ad una determinata procedura rilevandosi che sussiste nel nostro ordinamento il principio generale di buon andamento, radicato nell'art. 97 Cost., desumibile da diverse norme di rango ordinario - si veda fra tutte l'art. 6 lett. b), l. 7 agosto 1990 n 241 - secondo cui coloro che partecipano ad una procedura concorsuale e che vi abbiano prodotto una documentazione incompleta debbono essere invitati a completarla o a fornire chiarimenti.* (T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 02/07/2018, n. 4353).

Ed ancora, *nelle ipotesi di dubbio l'amministrazione è tenuta, in omaggio ai principi di proporzionalità, buona fede e correttezza, che affasciano il rapporto procedimentale, a chiedere chiarimenti al candidato e, se del caso, a consentire l'integrazione della documentazione (art. 6, co. 1, lett. b, L. n. 241/1990)* T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 27/07/2015, n. 1670.

I principi appena rammentati rilevano viepiù nel caso in specie, una volta considerato che i contratti di affitto di cui ora l'amministrazione deduce l'insufficiente validità temporale, erano stati ad essa inviati già con la domanda di ammissione al sostegno economico della sottomisura 4.1 e nella graduatoria provvisoria approvata con il DDS n° 3507 del 16.11.2017 nulla era stato rilevato in ordine alla loro validità temporale e, anzi, la domanda era stata ritenuta ammissibile.

Se, dunque, l'assessorato avesse fatto corretta applicazione dei principi richiamati, la ricorrente avrebbe potuto chiarire e precisare per tempo l'effettivo contenuto dei

contratti e/o comunque adottare le formalità, sia pure superflue, pretese dall'assessorato.

Per mero scrupolo difensivo, si deduce per le ragioni esposte nel presente motivo di impugnazione l'illegittimità anche del bando e delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.1 ove si ritenesse che tali atti non diano la possibilità della richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione e/o della regolarizzazione della documentazione prodotta per l'ammissione alle misure di sostegno.

3. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – ISTRUTTORIA CARENTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 16.3.6 (rectius 16.3.1 ovvero 16.3.7) DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE (PSR Sicilia 2014-2020 – sottomisura 4.1) – VIOLAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 8, DPR 380/2001

Come rilevato in narrativa, la domanda di sostegno economico della società ricorrente è stata inserita nell' *"Elenco definitivo delle domande non ammissibili per progetto non cantierabile"* perché il permesso a costruire, rilasciato dal Comune di Marsala in data 04/04/2018 con il provvedimento unico n. 2926 è pervenuto il 05/04/2018 con prot. 0007333 oltre il termine di 90 giorni previsto dalle disposizioni attuative al punto 16.3.6.

Si è già rilevato che il richiamo del punto 16.3.6 a motivo della inammissibilità della domanda risulta errato, posto che lo stesso indica la *Documentazione essenziale per le Società/Associazioni/Cooperative da presentare perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria*:

- *elenco complessivo dei soci, a firma del rappresentante legale;*
- *delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto.*

Come è agevole rilevare si tratta di disposizione che non attiene in alcun modo alla cantierabilità del progetto.

Invero, la materia della cantierabilità del progetto è disciplinata dal punto 16.3.1 - *Documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda*- delle disposizioni di attuazione, secondo il quale *Il progetto presentato deve essere esecutivo, la cantierabilità deve essere ottenuta e dimostrata entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Trascorso il termine assegnato senza che tale obbligo sia stato assolto, la domanda di sostegno sarà ritenuta non ammissibile per mancanza di cantierabilità dell'iniziativa progettuale. Comunque, nulla osta alla presentazione di un progetto esecutivo e cantierabile qualora il richiedente del sostegno sia già in possesso di tutte le concessioni e/o autorizzazioni pertinenti.*

Della cantierabilità del progetto si occupa anche il punto 16.3.7 delle disposizioni di attuazione, secondo il quale *Documentazione essenziale da presentare, ove pertinente e necessaria, perentoriamente entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria:*

· Concessione edilizia o in alternativa, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della normativa regionale vigente, autorizzazione, segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.), comunicazione, denuncia inizio attività (D.I.A.), completa dei relativi disegni vidimati dall'Ufficio competente per le opere connesse con il programma di investimento.

Su un piano formale, dunque, il motivo di inammissibilità della domanda indicato dall'Assessorato regionale basato sulla violazione del punto 16.3.6 risulta del tutto insussistente ed infondato.

Prescindendo dall'aspetto meramente formalistico - che invece ha improntato le decisioni dell'Assessorato che nella vicenda in esame ha fatto riferimento unicamente alla data di rilascio del provvedimento unico da parte del SUAP del Comune di Marsala - si deve altresì rilevare che pure sul piano sostanziale la domanda della

società ricorrente doveva essere ritenuta ammissibile perché pienamente ed effettivamente cantierabile.

L'amministrazione regionale, infatti, non ha minimamente considerato la documentazione inoltrata riguardante le opere edili oggetto della domanda di sostegno economico e ricomprese nell'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Marsala in data 07.04.2017, ai sensi dell'art.7 del DPR 160/2010.

Come rilevato in narrativa, infatti, la ricorrente, posto che il SUAP del Comune di Marsala non aveva ancora rilasciato il provvedimento unico richiesto con istanza del 07.04.2017, ha provveduto ad inoltrare all'Assessorato la comunicazione inviata al Comune di Marsala a mezzo posta elettronica certificata ed assunta al protocollo 25466 del 06.03.2018, con la quale, a mezzo di perizia giurata del progettista, aveva dato atto dell'intervenuto silenzio assenso ex art. 20, comma 8, del DPR 380/2001, per i suddetti interventi edilizi.

Ed infatti, il progetto edilizio in questione risultava munito delle autorizzazioni delle altre amministrazioni competenti (Ufficio del Genio Civile di Trapani, Soprintendenza BB.CC.AA.).

La società ricorrente, inoltre, ha inviato all'Assessorato regionale, la comunicazione di inizio lavori inoltrata al Comune di Marsala, a mezzo posta elettronica certificata ed assunta al protocollo 28011 del 12.03.2018.

In data 14.03.2018, infatti, la ricorrente ha dato inizio ai lavori, ed il Comune di Marsala non ha mai adottato alcuna determinazione ostativa dopo essere stato debitamente informato del loro avvio, riconoscendo con la propria condotta l'intervenuta approvazione del progetto edilizio per silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, comma 8, DPR 380/2001.

Ne discende che contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dall'Assessorato il progetto della ricorrente era pienamente e perfettamente cantierabile entro il termine

stabilito dalle disposizioni attuative, in forza della citata disposizione del DPR 380/2001.

Tanto risultava cantierabile il progetto che, addirittura, pochi giorni dopo la società ricorrente iniziava effettivamente i lavori in questione.

D'altra parte, ancora sotto il profilo sostanziale, il fatto che il bando della sottomisura 4.1 esigesse la cantierabilità del progetto per gli interventi oggetto della richiesta di sostegno economico, aveva – ed ha – l'evidente scopo di garantire che la contribuzione pubblica venga erogata per lavori certamente realizzabili, condizione questa che è stata pienamente assolta dalla società ricorrente che, infatti, ha regolarmente dato inizio ai lavori di che trattasi.

Del resto, come attestato dal Comune di Marsala nella certificazione del 06.06.2018, alla scadenza del 07.03.2018 l'Ufficio SUAP aveva già espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento unico, essendo peraltro già stati acquisiti tutti i pareri di altre amministrazioni ad esso propedeutici, e mancava solo l'atto formale conclusivo del procedimento la cui emissione, in tutta evidenza, non era nella disponibilità della ricorrente.

Questa, dunque, seguendo il rigorismo formale dell'assessorato regionale subirebbe le conseguenze di ritardi e inefficienze che ad essa non sono imputabili.

Anche per tale motivo di ritenuta inammissibilità, dunque, l'istruttoria della domanda della società ricorrente è stata effettuata dall'Assessorato regionale in modo carente e superficiale, improntata ad uno sclerotico formalismo, senza considerare appieno la documentazione inviata dalla ricorrente che dava conto con manifesta evidenza del requisito della cantierabilità del progetto richiesto dal bando.

In definitiva sussistono tutti i vizi di legittimità richiamati in intestazione di censura.

Infine, appare utile rimarcare che alla domanda di sostegno economico della ricorrente sono stati riconosciuti 79 punti (rispetto agli 85 auto-assegnati in domanda), con la conseguenza che se la stessa non fosse stata erroneamente ritenuta inammissibile si

sarebbe collocata nella posizione n° 15 dell'elenco delle domande ammissibili con diritto all'erogazione della somma di euro 403.744,73.

Sono state formulate, dunque, le seguenti conclusioni:

VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa ,

- ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, previa sospensione cautelare della loro esecuzione, annullarli.

Con conseguenziale statuizione sulle spese di lite.

* * *

Nel ricorso è stata avanzata domanda cautelare di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Con ordinanza collegiale n. 2209/2018 il TAR ha chiesto chiarimenti all'amministrazione intimata.

Con ordinanza n. 01166 dell'11/12/2018 il TAR ha ritenuto che l'immediata fissazione dell'udienza di merito sia idonea a tutelare le esigenze cautelare della ricorrente ed ha fissato per **il 4 luglio 2019 l'udienza pubblica per la decisione nel merito del ricorso.**

Si avverte che ogni altra indicazione sul procedimento può essere reperita consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it con l'inserimento del numero di registro generale del ricorso 1709/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo.

Trapani, li 12/12/2018

Avv. Franco Campo

Avv. Pasquale Perrone